



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Gianfranco Pellizzoni

Presidente rel.;

dott. Francesco Venier

Giudice ;

dott. Andrea Zuliani

Giudice ;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1504/06 R.A.C.C. promossa da

- **A** con il proc. e dom. l'avv. to per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attore;

contro

- “ **Banca B** spa con gli avv.ti, per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

convenuta

avente ad oggetto: responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

Causa iscritta a ruolo il 10.03.2006 e discussa all'udienza

collegiale del 16.11.07.

Relatore: il Presidente Pellizzoni.

CONCLUSIONI:

- **Per l'attore:** "Nel merito: accertarsi e dichiararsi la responsabilità della condotta della banca convenuta, in relazione agli obblighi citati;
- *Condannare la convenuta al risarcimento dei danni pari a € 2.940,99 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, spese rifuse;*

In via istruttoria: *(omissis)*. ."

- **per parte convenuta:** "respinga l'Ill.mo Tribunale adito per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte siccome infondate in fatto e in diritto; in subordine determinarsi l'ammontare del danno tenendo conto del concorso di colpa dell'attore.
- Spese rifuse. In via istruttoria: *(omissis)*."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

A ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca B spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardato trasferimento di titoli di sua proprietà (fra i quali anche 6001 azioni della banca convenuta, che egli era intenzionato a vendere, date le forti oscillazioni del titolo) depositati presso la stessa nel sub deposito 3/88, alla designata Banca C avvenuto solo in data 12.05.2004, atteso che tale ritardato trasferimento, rispetto all'ordine impartito in data

21.04.2004, aveva comportato la ritardata vendita dei titoli solo il 13.05.2004 quando gli stessi avevano una quotazione di € 15,84, rispetto alla quotazione massima di €. 16,40 raggiunta in data 5.05.2004, con una perdita di € 2.940,99.

Instauratosi il contraddittorio, la banca convenuta ha resistito alla domanda, contestando le deduzioni dell'attore facendo rilevare che il trasferimento dei titoli era avvenuto nei tempi tecnici normali nel contesto di tali operazioni e che nessun danno era derivato all'attore avendo egli sempre avuto la piena disponibilità degli stessi, con conseguente possibilità di impartire l'ordine di vendita nel momento ritenuto più favorevole.

Scambiate ulteriori memorie tra le parti e proposta istanza di fissazione d'udienza di discussione, il collegio si riservava all'odierna udienza il deposito della sentenza ex art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda è infondata e va , pertanto , respinta.

L'attore insieme alla moglie D era titolare presso la banca convenuta di un rapporto di custodia e amministrazione di titoli (n. 186/1403385) su cui erano depositati svariati titoli azionari e obbligazionari, meglio descritti in atti e in particolare 6001 azioni della stessa banca convenuta (sul sub deposito n. 3/88), ma nell'aprile del 2004 aveva deciso di trasferire tutti i titoli presso la Banca C, ritenendo che i costi di gestione applicati dall'istituto fossere troppo elevati,

impartendo il relativo ordine in data 21.04.2004.

Secondo l'attore tale ordine veniva tuttavia evaso dalla banca, con grave e colpevole ritardo solamente in data 12.05.2004, con effettiva disponibilità dei titoli a partire dal giorno seguente, mentre nella normale prassi bancaria l'operazione poteva essere completata in tre o al massimo cinque giorni lavorativi e tale non diligente comportamento della convenuta gli aveva provocato un danno rappresentato dalla differenza in meno di prezzo incassato dalla vendita delle citate azioni, che egli non era più intenzionato a tenere in portafoglio.

Il A era infatti deciso a vendere i titoli azionari date le forti oscillazioni nelle quotazioni realizzatesi nel periodo in questione, ma non aveva potuto perfezionare al meglio l'operazione, non avendo potuto vendere i titoli, ancora non trasferiti, in data 5.05.2004, quando avevano raggiunto la quotazione massima di € 16,40, ma solo in data 13.05.2004, quando erano scesi a sole € 15,84, con una perdita di € 2.940,99.

La domanda avanzata dall'attore appare destituita di fondamento, posto che l'eventuale comportamento colpevole della banca, rappresentato dal presunto ritardato trasferimento dei titoli presso il nuovo istituto di credito scelto dal cliente, non ha provocato alcun danno al A.

Non va infatti dimenticato che lo stesso manteneva la piena disponibilità dei titoli, anche in pendenza della procedura di trasferimento e poteva quindi sempre impartire l'ordine di vendita alla

banca convenuta, nel momento in cui la quotazione del titolo fosse stata particolarmente favorevole.

Non vi sono invero dubbi che, anche durante l'iter del trasferimento, qualora l'attore avesse deciso di alienare i titoli avrebbe potuto informarsi presso la convenuta, circa il completamento o meno della pratica e in caso negativo, impartire alla stessa l'ordine di vendita, che sarebbe stato eseguito nei normali termini previsti dagli usi di borsa.

Sotto tale profilo non si può non condividere quanto già espresso dall'Ombudsman bancario nella decisione di data 14.12.2004, che aveva respinto il ricorso presentato dal A sempre per tale ragione.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, così decide:

respinge la domanda in quanto infondata;

condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre al cna e all'iva, se dovuta.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.11.2007.

Il Presidente est.

Gianfranco Pellizzoni